

LINEE GUIDA

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

L'erogazione del contributo concesso, su istanza del Soggetto attuatore e nei limiti di quanto assegnato per ciascun intervento ricompreso nel Piano Speciale di Ricostruzione e nelle successive ordinanze di modifica ed integrazione, avviene in un'unica soluzione a saldo oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- **Richiesta di un acconto nella misura del 40%** dell'importo del contributo assegnato, da presentare successivamente alla concessione dello stesso (**Allegato B1**);
- **Richiesta di ulteriore acconto nella misura del 40% della somma assegnata a contributo**, laddove il Soggetto attuatore dimostri di aver sostenuto, liquidato e quietanzato spese per lavori e servizi di cui al quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad almeno l'**80%** dell'importo ricevuto con il primo acconto (**Allegato B2**)

In alternativa, qualora il Soggetto attuatore non abbia richiesto il primo acconto, può richiedere con un'unica istanza sia l'acconto sia la seconda erogazione:

- **Richiesta fino ad un massimo dell'80% del contributo assegnato**, laddove il Soggetto attuatore attesti di aver sostenuto, liquidato e quietanzato spese per lavori e servizi, di cui al quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad almeno l'**80%** dell'importo ricevuto con il primo acconto (**Allegato B2**);
Tale modalità è adottata nelle more dell'integrazione di tale procedura in Ordinanza
- **Richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato**, oppure **saldo finale in un'unica soluzione** o saldo finale dopo il primo acconto a seguito dell'effettivo pagamento dell'ammontare complessivo delle voci di spesa previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte le obbligazioni giuridiche contratte per forniture, servizi e lavori per l'esecuzione dell'intervento, comprese le spese per espropri, incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso (**Allegato B3**);

In alternativa, qualora il Soggetto attuatore non abbia già provveduto al pagamento dell'ammontare complessivo delle voci di spesa previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, ma le stesse siano state esattamente quantificate così come desumibili dai certificati di conformità/regolare esecuzione e collaudo di tutte le obbligazioni giuridiche per servizi, forniture e lavori perfezionate e concluse per l'esecuzione dell'intervento, comprese le spese per gli espropri, gli incentivi per le funzioni tecniche e gli ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso, potrà avanzare:

- **Richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato**, in relazione alle spese quantificate come sopra e non ancora liquidate, a condizione che il Soggetto attuatore attesti di aver sostenuto, liquidato e quietanzato spese per lavori e servizi, di cui al quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad almeno l'**80%** degli acconti ricevuti (**Allegato B4**).

Nel caso in cui il Soggetto attuatore si avvalga di quest'ultima possibilità, lo stesso è tenuto ad **integrare la richiesta di saldo finale con una comunicazione di avvenuto pagamento, quietanzato**, di tutte le fatture e spese connesse all'attuazione dell'intervento oggetto di rendicontazione **da effettuare entro 90 giorni dall'erogazione della rata di saldo**. (**Allegato C**). Il mancato adempimento, entro i termini fissati, comporterà la sospensione di ogni ulteriore pagamento dovuto, al medesimo



Soggetto attuatore, anche se riferito ad interventi di ricostruzione pubblica diversi rispetto a quello oggetto di rendicontazione.

Per gli interventi già in parte liquidati in acconto o SAL, con le procedure previste nelle ordinanze di concessione dei contributi precedenti all'adozione dell'ordinanza del piano speciale di ricostruzione, è possibile procedere con:

- **Richiesta di un'ulteriore erogazione nel limite massimo dell'80% dell'importo finanziato**, a condizione che il Soggetto attuatore attesti di aver sostenuto, liquidato e quietanzato spese per lavori e servizi, di cui al quadro economico dell'intervento, per un importo pari ad almeno l'80% degli acconti ricevuti (**Allegato B2**).

Relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, nella prima fase di applicazione delle nuove modalità di rendicontazione in autodichiarazione, sull'applicativo "*Temporeale*" sarà consentita la rendicontazione degli incentivi solamente se quantificati nel quadro economico in applicazione del proprio Regolamento approvato e/o effettivamente liquidati secondo i criteri definiti da appositi atti del soggetto attuatore come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Si ricorda che l'importo dell'incentivo è riconosciuto nella misura massima **dell'80% del 2%** dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, mentre, il restante **20%** non può essere corrisposto ai sensi dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

Nei casi in cui il Soggetto attuatore abbia provveduto alla realizzazione dell'intervento o di una sua parte in **amministrazione diretta**, sono rimborsabili i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e l'eventuale noleggio di mezzi e attrezzature necessari per l'esecuzione degli interventi. Sono altresì rimborsabili i costi di acquisto di materiale giacente nei magazzini del Soggetto attuatore purché utilizzati per l'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo. Con riferimento ai materiali prelevati da magazzino il rimborso deve avvenire prioritariamente sulla base del costo storico di acquisto, risultante da idonea documentazione contabile.

Le spese del personale dipendente del Soggetto attuatore, compreso le spese per straordinari, relative agli interventi eseguiti in amministrazione diretta, non sono ammissibili.

Tale previsione è adottata nelle more dell'integrazione di tale procedura in Ordinanza

In sede di rendicontazione finale **le eventuali minori spese**, al netto degli importi dovuti a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ed eventualmente non erogati, rimangono nella disponibilità del Commissario straordinario, sulla contabilità speciale allo stesso intestata e potranno essere riassegnate, con successiva ordinanza, per il finanziamento di nuovi interventi coerenti con il piano speciale ricostruzione.

Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie, il Soggetto attuatore dovrà rendere le dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 5 dell'ordinanza 57 del 19 gennaio 2026, secondo quanto indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) del medesimo articolo e comma.

Nei casi in cui il Soggetto beneficiario dell'intervento sia diverso dal Soggetto attuatore:

- le dichiarazioni di cui al comma 4 lett. a), d), e), f), g) dell'art. 5 dell'ordinanza n.57/2026 devono essere rese dal Soggetto beneficiario al Soggetto attuatore, a cui resta l'onere di integrare le relative informazioni sull'applicativo informatico "*Temporeale*"
- Il Soggetto attuatore, ai fini dell'erogazione del saldo finale del contributo assegnato, deve acquisire dal Soggetto beneficiario l'attestazione dell'avvenuta presa in consegna, senza riserve, delle opere realizzate dal Soggetto attuatore.

Il Soggetto attuatore per richiedere l'erogazione del contributo dovrà presentare istanza, utilizzando l'applicativo informatico "*Temporeale*" che restituirà, a seconda della fase di rendicontazione, un'autodichiarazione recante i dati di cui ai modelli approvati ed allegati alla presente determina.

L'istanza sarà inviata alla Struttura del Commissario straordinario, attraverso lo stesso applicativo informatico "*Temporeale*", tramite interoperabilità del sistema con il protocollo della struttura del commissario.

La Struttura del Commissario straordinario, ricevuta la dichiarazione relativa alla richiesta di erogazione del contributo, procede alla verifica di completezza della stessa e alla valutazione di coerenza dei dati e delle informazioni in essa contenute.

Qualora in sede di istruttoria, vengano riscontrate delle incongruenze, la medesima struttura commissariale provvede a richiedere al Soggetto attuatore specifiche integrazioni.

All'esito positivo dell'istruttoria, la Struttura commissariale adotta il relativo atto di liquidazione. La Struttura di supporto al Commissario provvede all'emissione del relativo mandato di pagamento, trasferendo le risorse sui conti correnti bancari, postali o di tesoreria comunicati dai Soggetti attuatori.

La dichiarazione resa dal Soggetto attuatore, una volta acquisita dalla Struttura del Commissario straordinario, potrà essere sottoposta ai controlli a campione, come previsto all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza 57 del 19 gennaio 2026. A tal fine il Soggetto attuatore dovrà conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute ed oggetto di rimborso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni sopraindicate non si applicano:

- ai Soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 1 lett. e) del decreto-legge 61/2023 e s.m.i., per i quali continuano ad applicarsi le modalità di rendicontazione e di erogazione previste dall'ordinanza commissariale 32/2024;
- alle attività disciplinate da specifiche Convenzioni sottoscritte dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-novies, commi 2-ter e 3-bis del decreto-legge 61/2023, per le quali trovano applicazione le previsioni in materia di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione contenute nelle medesime convenzioni. Le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'ordinanza 57 del 19/01/2026, si applicano limitatamente agli ambiti non disciplinati o non in contrasto con quanto previsto nelle medesime Convenzioni.

MODALITA' DI RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCESSO

Qualora il Soggetto attuatore, percepisca a qualsiasi titolo, (es. indennizzo assicurativo, altri finanziamenti ecc.), somme eccedenti l'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dello stesso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Commissario straordinario e a restituire l'importo non dovuto (**Allegato D**).

Per quanto non indicato nel presente documento, si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 5 dell'ordinanza 57 del 19 gennaio 2026 "Piano speciale ricostruzione".